




Spett.le CIRCOMARE PROCIDA
Via Roma – Località Le Grotte n. 164
80079 PROCIDA (Na)


Procida 01 Ottobre 2013
Prot. N. 252/2013/MS


Racc. a mano

OGGETTO: trasmissione regolamento di Gestione del Porto Turistico denominato "Marina di Procida".

In allegato alla presente si trasmette il regolamento di Gestione di cui in oggetto, in sostituzione delle versioni precedenti.

Il Direttore

(geom. Michele Scotto)





Marina di
Procida

REGOLAMENTO DI GESTIONE

NORME GENERALI

ARTICOLO 1

Il presente Regolamento disciplina l'uso delle infrastrutture portuali e la somministrazione di servizi nel Porto Turistico denominato "Marina di Procida", in Procida, d'ora in avanti indicato anche come "Porto Turistico" o semplicemente "Marina" e si applica a tutti i Clienti e fruitori del Porto.

Per "Marina" si intende il compendio costituito da aree del demanio marittimo e del mare territoriale, ubicato a Procida, Località Sancio Cattolico, meglio descritto ed individuato negli Atti di cui al successivo Articolo 2, cui si fa esplicito riferimento anche in ordine ad eventuali interpretazioni del presente Regolamento.

La Marina di Procida S.p.A., con sede in Procida, Via Libertà 15 bis, nel presente Regolamento sarà indicata semplicemente come "Società" mentre con la denominazione di "Cliente" sarà indicata la persona fisica o giuridica ed i suoi aventi causa, cui risulta comunque assegnato, mediante qualsivoglia forma contrattuale, il diritto di godimento di beni ubicati nel Marina (posto barca) o che comunque intenda usufruire di prestazioni nell'ambito del Marina stesso.

ARTICOLO 2

La Società esercita direttamente la gestione del Marina, in virtù dell'Atto di Concessione - protocollo n. 13001 del 22 dicembre 2005, rilasciato dalla Regione Campania, Assessorato ai Trasporti e Viabilità Settore Demanio Marittimo - Navigazione - Porti - Aeroporti - Opere Marittime.

ARTICOLO 3

La Società si riserva il diritto di aggiornare, integrare e modificare il presente Regolamento al fine di meglio assicurare la sicurezza, la funzionalità e l'efficienza del Porto Turistico.

ARTICOLO 4

Ferme restando le competenze delle Autorità Pubbliche, l'applicazione e l'osservanza del presente Regolamento vengono assicurate e controllate, nell'ambito del Marina, dal personale dipendente della Società, il quale è munito di una specifica divisa, o di altro idoneo mezzo di riconoscimento.

La Società provvederà altresì al controllo ed al coordinamento dei servizi effettuati da terzi per suo conto.

ARTICOLO 5

La Società si riserva la facoltà di controllare in qualsiasi momento l'esatta applicazione ed il pieno rispetto del presente Regolamento.

Le eventuali inosservanze da parte dei Clienti, rilevate e contestate dal personale di cui al precedente Articolo 4, saranno comunicate alla Società, che ne darà opportuna segnalazione all'Autorità competente, qualora l'infrazione costituisca violazione a norme di Legge.

Senza pregiudizio dei provvedimenti che dalla competente Autorità potranno essere adottati in ordine alla infrazione rilevata, l'inosservanza delle norme contenute nel presente Regolamento, specie se recidiva, costituisce grave inadempienza e può dar luogo alla risoluzione dei rapporti contrattuali in essere con il Cliente, salvo il risarcimento dei danni da ciò derivanti alla Società.

ARTICOLO 6

La Società potrà provvedere a dare pubblicità alle prescrizioni di cui al presente Regolamento mediante l'affissione del medesimo in apposite bacheche opportunamente dislocate nell'area del Marina e mediante ogni altra forma di pubblicità ritenuta opportuna.

Chiunque, indipendentemente dalla qualifica di Cliente, acceda o si trovi nelle aree del Marina è tenuto all'osservanza del presente Regolamento.

MARINA DI PROCIDA S.p.A.

Sede legale: Via Libertà, 15/bis 80079 Procida (NA) Tel. +39 06 44703782 Fax+39 06 44704906
Sede operativa: Via Roma, 1 80079 Procida (NA) Tel./Fax +39 081 8969668
Capitale Sociale € 120.000,00 C.F. 0 P.IVA
04579911217 info@marinadiprocida.191.it www.marinadiprocida.eu



Nello spirito del presente Regolamento e per il continuo miglioramento dei servizi predisposti nel Marina, la Società potrà altresì provvedere a pubblicizzare comunicazioni, informazioni, raccomandazioni che si rendessero necessarie per meglio precisare le norme di comportamento dei fruitori del Marina medesimo, nonché prevedere apposita cartellonistica per meglio informare i fruitori del Marina delle disposizioni qui presenti e le relative eventuali tariffe.

ARTICOLO 7

Nelle aree del Marina è vietato lo svolgimento di qualsivoglia attività commerciale, professionale od artigianale, anche a bordo od a mezzo di imbarcazioni, ad esclusione delle attività espressamente autorizzate dalla Società e nelle aree appositamente assegnate a tale scopo.

DISCIPLINA DELL'ORMEGGIO E DEL TRAFFICO MARITTIMO

ARTICOLO 8

Il Cliente, cui è stato assegnato il diritto di godimento di un posto barca, deve provvedere ad assicurare l'imbarcazione ormeggiata contro i rischi connessi alla responsabilità civile verso terzi, nonché per quelli causati da furto, incendio e scoppio, compreso il ricorso dei vicini, mediante polizze assicurative "a corpo".

ARTICOLO 9

Le imbarcazioni all'ormeggio nel Marina devono, a cura dei rispettivi proprietari o dei loro aventi causa, essere sempre in perfetta efficienza sotto il profilo della sicurezza e della prevenzione incendi ed essere provviste, in rapporto alle dimensioni e caratteristiche dell'imbarcazione, di un sufficiente numero di parabordi di adeguata dimensione.

ARTICOLO 10

La Società si riserva la facoltà di contrassegnare i posti barca mediante numeri, lettere o altra idonea segnaletica. I contrassegni potranno essere riportati sul ciglio dei pontili e delle banchine portuali.

La Società provvederà a formare un apposito elenco dei posti barca, denominato anche "Piano degli Ormezzi", che conterrà, per ciascun posto barca, il nominativo del Cliente, i dati identificativi dell'imbarcazione ed ogni altra utile informazione.

I Clienti, compresi quelli al transito, sono tenuti a fruire del posto barca a loro riservati, con espresso divieto di ormeggiare altrove la propria imbarcazione, a fronte della fruizione del posto barca i clienti dovranno corrispondere al Marina un corrispettivo calcolato sul periodo di sosta ai sensi del tariffario vigente.

Al riguardo, è prescritta la osservanza della permanente corrispondenza sia tra posto barca e Cliente, sia tra quest'ultimo ed imbarcazione ormeggiata, che deve corrispondere ai dati comunicati dal Cliente alla Società e da questa riportati nel Piano degli Ormezzi.

La Società si riserva la facoltà di variare temporaneamente il Piano degli Ormezzi per condizioni meteo, motivi di sicurezza, manutenzioni, esigenze operative, svolgimento di manifestazioni, eventi sportivi o altre simili fattispecie.

Le imbarcazioni ormeggiate debbono avere dimensioni massime - larghezza e lunghezza - inferiori del 5% rispetto alle correlate dimensioni della categoria dello specchio acqueo del relativo posto barca riportate nella seguente tabella:

Classe	Dimensioni barca	posto
I	7 x 2.5	
II	8,5 x 3	
III	10 x 3.5	
IV	12 x 4	
V	14 x 4.5	
VI	16 x 5	
VII	18 x 6	
VIII	20 x 6	
IX	24 x 6.5	
X	26 x 7	
XI	30 x 8	



In ogni caso le dimensioni dell'imbarcazione ormeggiata, inclusi i parabordi, non possono eccedere le correlate dimensioni della categoria dello specchio acqueo del relativo posto barca. Eventuali situazioni di non conformità delle dimensioni delle imbarcazioni ormeggiate, alle dimensioni massime dello specchio acqueo della tabella di cui sopra, costituiranno sia una grave inadempienza da parte del Cliente sia un'occupazione abusiva e/o irregolare di area demaniale e daranno luogo ai provvedimenti che la Società riterrà di dover adottare per il miglior funzionamento del Marina, compresa l'immediata segnalazione all'Autorità Marittima e altra Autorità, competente in materia, per le opportune azioni di competenza anche ai sensi del precedente art. 5. Laddove, poi, la situazione di non conformità rappresenti un pericolo per la sicurezza della navigazione e dell'ormeggio la Società provvederà senza indugio ad intimare all'armatore dell'imbarcazione di spostare l'imbarcazione in un posto barca adeguato. Il relativo contratto di ormeggio sarà di conseguenza aggiornato. In caso di inerzia od omissione da parte dell'armatore, la Società, tramite il proprio personale ed informata l'Autorità Marittima, provvederà a spostare direttamente l'imbarcazione irregolarmente ormeggiata in un posto barca adeguato alle dimensioni della stessa, addebitando al Cliente i costi per l'ormeggio sostitutivo su base giornaliera.

ARTICOLO 11

La navigazione nello specchio acqueo portuale è disciplinata dalle pertinenti norme del presente Regolamento, oltre che dalle generali norme di sicurezza e da quelle, eventualmente più restrittive, emanate dall'Autorità Marittima e dovrà svolgersi alla velocità massima di 3 nodi.

ARTICOLO 12

Le unità navali del Corpo Capitanerie di Porto – Guardia Costiera e quelle delle altre Forze di Polizia operanti sul mare, dei Vigili del Fuoco e delle unità necessarie ad eventuali operazioni di ricerca, soccorso, salvataggio ed antinquinamento, saranno ormeggiate nei posti barca ad esse eventualmente riservati ed adeguatamente indicati con apposita segnaletica orizzontale e verticale.

Un numero di posti barca non inferiore ad un decimo della capacità globale del Marina è, inoltre, destinato alle imbarcazioni da diporto in transito.

Le imbarcazioni, in ogni caso, potranno entrare e/o uscire dal Marina solo dopo espressa autorizzazione della Direzione. Tutte le imbarcazioni presenti nel Marina devono essere registrate presso gli Uffici della Direzione.

Le imbarcazioni in transito non possono sostare presso il Marina per più di 48 ore e sono soggette, anche quelle in transito orario, alle apposite tariffe di ormeggio contenute nel tariffario annuale vigente.

Le imbarcazioni che effettuano il transito nella fascia oraria dalle ore 8:00 alle ore 20:00 potranno ormeggiare nei posti barca ad esse destinate, e fino ad esaurimento degli stessi, eccezionalmente a titolo gratuito a condizione che la sosta all'ormeggio duri al massimo dodici ore nella suddetta fascia oraria dalle ore 08.00 alle ore 20.00 e che le stesse soste siano limitate ad un numero massimo di tre nell'arco di ciascun mese dell'anno. Durante tali soste si applicheranno, comunque, le tariffe vigenti per l'eventuale somministrazione dei soli servizi portuali (assistenza ad ormeggio ed al disormeggio, fornitura di acqua dolce, energia elettrica e ritiro rifiuti di bordo).

I Comandanti o un membro dell'equipaggio delle imbarcazioni in transito, qualora non vi abbiano provveduto preventivamente, dovranno, nel più breve tempo possibile, registrare l'arrivo dell'imbarcazione presso gli uffici della Direzione del Marina.

I Comandanti delle imbarcazioni in transito, battenti bandiera extra UE e provenienti da un porto estero, dovranno provvedere a formalizzare tutti gli adempimenti previsti dalle vigenti disposizioni di Legge per tale fattispecie.

ARTICOLO 13

In caso di assenza dal Marina dell'imbarcazione del Cliente, cui è stato assegnato il diritto di godimento di un posto barca, la Società si impegna a mantenere libero il rispettivo ormeggio.

Qualora il Cliente intendesse accordare l'uso del proprio posto barca a terzi, dovrà chiedere alla Società di gestire il posto barca lasciato libero.

Il Cliente dovrà, a tal fine, conferire mandato scritto senza rappresentanza alla Società, abilitandola a cedere a terzi il godimento temporaneo del posto barca e specificando il periodo di cessione, con almeno 48 ore di anticipo. La Società si adopererà, senza assumere alcun obbligo di risultato, al fine di assegnare il godimento temporaneo del posto barca a terzi che ne abbiano fatto richiesta, applicando il listino prezzi, tempo per tempo vigente. In caso di effettiva



utilizzazione da parte di terzi del posto barca lasciato libero dal Cliente, la Società provvederà ad incassare il relativo corrispettivo ed a riversarlo a quest'ultimo. La Società avrà diritto ad un compenso per l'espletamento del mandato, il cui ammontare è contrattualmente stabilito. In ogni caso il Cliente rimarrà responsabile per il pagamento alla Società dei corrispettivi dovuti in base al Contratto di Somministrazione dei Servizi Generali e Portuali, salvo diversa pattuizione prevista dal mandato.

ARTICOLO 14

I Clienti devono utilizzare esclusivamente le attrezzature di ormeggio installate dalla Società e sono tenuti al risarcimento di ogni danno eventualmente ad esse arrecato.

Ogni Cliente è responsabile della sicurezza della propria imbarcazione rispetto al modo in cui essa è stata ormeggiata, alla scelta del tipo e della dimensione dei cavi di ormeggio, così come del loro stato di usura.

E' vietato dar fondo alle ancore nello specchio acqueo del Marina. L'uso delle ancore è consentito solo in caso di avverse condizioni meteo marine, fermo restando che la decisione di dar fondo o meno alle ancore spetta al Cliente, il quale se ne assume la responsabilità.

TRAFFICO VEICOLARE E PARCHEGGI

ARTICOLO 15

L'accesso veicolare nel Marinae la sosta negli appositi stalli è consentito a coloro che vi sono autorizzati dalla Direzione del Marina, con il rilascio di un apposito contrassegno o tessera con banda magnetica (badge) o altro simile strumento, che va esibito a richiesta del personale della Società. Il traffico veicolare all'interno del Porto deve svolgersi esclusivamente per gli itinerari e nelle sedi indicate da apposita segnaletica ed alla velocità massima di 5 Km/h. E' comunque permesso l'ingresso e la fermata temporanea nella zona antistanze gli Uffici del Marina alle autovetture di servizio e ad uso taxi e n.c.c. esclusivamente per le operazioni di carico/scarico dei Clienti del Marina e dei propri bagagli ed esclusivamente per il tempo necessario all'effettuazione di tali operazioni.

La Direzione del Marina deve curare l'apposizione di idonea segnaletica orizzontale e verticale che regolamenti il transito di persone e veicoli nell'ambito portuale in concessione, ed il posteggio delle autovetture, nonché i relativi divieti e obblighi di cui al presente Regolamento, citandone, ai sensi della normativa vigente, gli estremi dello stesso.

SERVIZI

ARTICOLO 16

La Società cura l'espletamento dei seguenti servizi accessori all'ormeggio:

1. Amministrazione e Direzione del Porto;
2. Servizio di assistenza all'ormeggio ed al disormeggio;
3. Ormeggio per transito, anche orario, nei posti barca ad esso destinati;
4. Servizio radio VHF;
5. Manutenzione delle aree comuni sistemate a verde;
6. disponibilità e pulizia dei servizi igienici;
7. Manutenzione dei sistemi di ormeggio;
8. Manutenzione dei fanali di ingresso;
9. Manutenzione ordinaria e straordinaria di tutti gli impianti, arredi, attrezzature ed opere portuali;
10. Erogazione di acqua potabile ed energia elettrica;
11. Illuminazione delle aree portuali e delle aree comuni;
12. Pulizia dello specchio acqueo portuale, delle banchine, dei pontili e delle aree comuni;

Il seguente elenco è a titolo esemplificativo e non esaustivo e, pertanto, non rappresenta la totalità dei servizi che la Società può effettivamente fornire ai propri Clienti. La Società si riserva di implementarlo con ulteriori servizi che si rendano necessari al buon funzionamento del Marina.

Per motivi di economia gestionale, l'anno solare si intende diviso in bassa e alta stagione. In tali diversi periodi i servizi portuali potranno essere erogati con modalità differenziate, coerentemente con le maggiori o minori effettive necessità.

Analogo principio troverà applicazione anche con riferimento alle ore diurne e notturne.

I servizi offerti dal Marina, compreso il godimento dell'ormeggio, sono forniti dietro corrispettivo.



NORME DI COMPORTAMENTO, DI SICUREZZA ED ANTINQUINAMENTO

ARTICOLO 17

Al fine di limitare l'emissione di onde elettromagnetiche, nell'area portuale è vietato l'uso del radar.

ARTICOLO 18

In accordo con le norme contenute nel Decreto Legislativo 182/2003, nell'ambito del Marina è vietato lo svuotamento di acque di sentina, l'abbandono di rifiuti di qualsiasi genere, di oggetti, di liquidi, di detriti o altro, sia in mare che sulle banchine, moli e pontili.

E' altresì vietato l'uso del WC di bordo con scarico diretto a mare ovvero lo svuotamento nelle acque portuali delle vasche di accumulo delle acque nere di bordo.

Per lo smaltimento dei rifiuti i Clienti devono usare esclusivamente gli appositi contenitori, dei quali il Marina è corredato, mentre per i rifiuti liquidi deve farsi uso delle apposite installazioni.

ARTICOLO 19

Nell'ambito del Porto Turistico è vietato l'uso di proiettori luminosi e di segnali acustici.

E' altresì vietato porre in moto, salvo per comprovate e particolari esigenze, i motori principali delle imbarcazioni, come pure quelli ausiliari, per prove e per la ricarica delle batterie, prima delle ore 8 e dopo le ore 21, nonché, durante il periodo da Giugno a Settembre compresi, tra le ore 13,00 e le ore 16,00. E' vietato, in ogni caso, lasciare le imbarcazioni all'ormeggio con il/i motore/i principale/i in moto senza che a bordo vi sia una persona responsabile, in grado di intervenire in caso di necessità o pericolo.

Negli orari di cui al comma precedente sono anche vietate le emissioni sonore (musica, TV, ect.) ad un volume eccessivo, l'effettuazione di lavori rumorosi e lo svolgimento di qualunque attività che possa disturbare la quiete altrui. Tutti i lavori di riparazione o manutenzione alle imbarcazioni, che comportino disagi o molestia agli altri Clienti, dovranno essere effettuati nei Cantieri Navali limitrofi al Marina.

ARTICOLO 20

Nello specchio acqueo portuale sono vietati la balneazione, la raccolta di frutti di mare ed altri molluschi, nonché la pesca con qualsiasi attrezzo, compresa la pesca subacquea.

È vietato altresì immergersi in prossimità delle imbarcazioni per effettuare visite, interventi, o riparazioni. Tali attività possono essere svolte esclusivamente da personale abilitato (O.T.S.), riconosciuto ed autorizzato dalla Società ed iscritto negli appositi registri tenuti dall'Autorità Marittima, previa specifica autorizzazione all'immersione rilasciata dalla locale Autorità Marittima e nel rispetto dell'Ordinanza n. 12/2013 del 20/5/2013 dell'Ufficio Circondariale Marittimo di Procida, e ss.mm.ii., disciplinante tale attività.

ARTICOLO 21

È vietato ingombrare con attrezzature di bordo (cappe, passerelle, salvagente, tender, etc.), comunque con oggetti o materiali di qualsiasi specie, le banchine, i moli ed i pontili e tutte le aree non destinate espressamente a depositi o ripostigli.

Il personale della Società è espressamente autorizzato a rimuovere tali oggetti ed a depositarli in appositi locali senza assumere alcuna responsabilità al riguardo.

ARTICOLO 22

All'interno del Marina gli animali domestici sono ammessi per il tempo necessario al loro imbarco o sbarco. I cani vanno tenuti al guinzaglio.

In ogni caso dovranno essere prese tutte le precauzioni al fine di evitare che la presenza degli animali, nelle aree portuali, possa arrecare molestia o disagio.

ARTICOLO 23

Il collegamento alle prese per l'energia elettrica dei posti barca dovrà essere effettuato, a cura del Cliente, esclusivamente con spine e cavi corrispondenti agli standard di sicurezza vigenti. Sono tassativamente vietati collegamenti volanti o multipli ovvero effettuati con cavi o spine non idonei.

E' altresì tassativamente vietato ai Clienti ogni intervento o manomissione delle colonnine di erogazione dell'energia elettrica.



ARTICOLO 24

Il collegamento agli erogatori dell'acqua potabile dovrà essere effettuato, a cura del Cliente, esclusivamente con proprie manichette o tubi flessibili a perfetta tenuta, dotati di idoneo raccordo nonché di apposito terminale a chiusura automatica.

ARTICOLO 25

I proprietari delle imbarcazioni ormeggiate – o i loro aventi causa - devono osservare le seguenti disposizioni di indole preventiva e generale:

- Effettuare il rifornimento di carburante esclusivamente a mezzo delle pompe della stazione di distribuzione di carburanti, essendo assolutamente vietata qualsiasi altra modalità di rifornimento anche parziale, sia a mezzo di serbatoi mobili, anche se autotrasportati e forniti di pompe, sia a mezzo di recipienti di qualsiasi tipo trasportabili, sia con qualsiasi altro sistema. Nei casi di assoluta necessità (mancanza completa di carburante, impianti in riparazione, ecc.) occorre ottenere la preventiva ed espressa autorizzazione dalla Società, per qualsiasi quantità o modalità del rifornimento;
- In caso di incendio a bordo di una imbarcazione, la Società ha la facoltà, secondo il suo prudente apprezzamento, di disormeggiare immediatamente l'imbarcazione incendiata e di allontanarla dall'ormeggio. Le spese relative agli interventi operati in conseguenza degli incendi, di cui al presente articolo, sono a carico del Cliente responsabile, il quale sarà anche tenuto all'eventuale risarcimento dei danni arrecati a terzi o agli arredi ed opere portuali;
- In caso di pericolo di affondamento di una imbarcazione la Società, ha, altresì, la facoltà, secondo il suo prudente apprezzamento, di compiere ogni azione utile ad evitare il parziale o completo affondamento dell'unità, anche mediante il ricorso ad operatori esterni a, autorizzati ad operare in ambito portuale. Le spese relative agli interventi operati sono a carico del Cliente responsabile, il quale sarà anche tenuto all'eventuale risarcimento dei danni arrecati a terzi o agli arredi ed opere portuali;
- In caso di sversamento in acqua di sostanze inquinanti da parte di una imbarcazione la Società, ha la facoltà, secondo il suo prudente apprezzamento, di compiere ogni azione utile ad evitare danni, anche mediante il ricorso ad operatori esterni autorizzati ad operare in ambito portuale. Le spese relative agli interventi operati sono a carico del Cliente responsabile, il quale sarà anche tenuto all'eventuale risarcimento dei danni arrecati a terzi o agli arredi ed opere portuali.

ARTICOLO 26

La Società non risponde di eventuali furti che dovessero verificarsi nell'ambito del Porto Turistico, anche a bordo delle imbarcazioni. Analogamente non risponde di furti di imbarcazioni, o parti di esse, nonché di qualsiasi danno arrecato a persone o cose che si trovino nell'ambito del Porto.

ARTICOLO 27

La Società provvede all'organizzazione del Servizio Prevenzione e Protezione, mediante il proprio Responsabile del Servizio, che ha provveduto a predisporre il Piano di Emergenza, del Documento di Valutazione dei Rischi, alla nomina della squadra Antincendio e Primo Soccorso, secondo quanto previsto dalla normativa vigente e provvede ad aggiornarlo ogni qual volta si renda ciò necessario.

Inoltre, la Società, pur non assumendo obblighi di custodia di cui all'articolo precedente, adempirà le disposizioni in materia di security predisponendo un servizio di vigilanza che viene svolto ordinariamente dal proprio personale e potrà essere eventualmente implementato tramite sistemi elettronici ed informatici. La Società si riserva, inoltre, di sottoporre a verifica e revisione le proprie disposizioni in materia di security a cadenza annuale.

NORME FINALI

ARTICOLO 28

Per ogni controversia relativa all'interpretazione e/o esecuzione del presente Regolamento di Gestione sarà competente l'Autorità Giudiziaria di Napoli.

ARTICOLO 29



Fanno parte integrante del presente Regolamento tutte le tariffe, tempo per tempo vigenti, per i servizi portuali approvate dalla Società.

Il presente Regolamento, che sostituisce abrogandola ogni precedente versione, è stato inviato all'Ufficio Circondariale Marittimo di Procida per i conseguenti provvedimenti di competenza dello stesso.